

BGer 2C_267/2016 vom 29. März 2016

Bundesgericht, 2016-03-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_267_2016

FR: TF 2C_267/2016 du 29 mars 2016

IT: TF 2C_267/2016 del 29 marzo 2016

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

E. 2.1

Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Il ricorrente, cittadino francese, può, in linea di principio, appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera per svolgervi o no un'attività lucrativa (cfr. art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC, rispettivamente art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_558/2009 del 26 aprile 2010 consid. 1 non pubblicato in DTF 136 II 329). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 3.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

E. 3.2

Senonché l'impugnativa del ricorrente non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Nella sentenza contestata il Tribunale cantonale, dopo avere respinto una censura

di natura formale, richiamato le norme convenzionali e la prassi applicabili nonché indicato perché l' art. 5 Allegato I ALC non trovava applicazione, ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorrente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi degli art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC (siccome non lavorava più da tre anni), perché non poteva appellarsi all'ALC per cercare un impiego e perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (non disponendo egli né di entrate né di sostanza, avendo degli attestati di carenza beni a suo carico e non essendo i mezzi finanziari della convivente, pari a complessivi fr. 3'000.-- mensili, sufficienti per assicurare il sostentamento di due persone). I giudici cantonali hanno in seguito indicato perché l'interessato non poteva appellarsi all' art. 8 CEDU (non essendo sposato con la convivente) e perché non si era in presenza di un caso di rigore ai sensi dell' art. 20 OLCP . Infine, hanno giudicato che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità: il soggiorno dell'interessato in Svizzera non era di lunga durata, questi aveva dimostrato grandi difficoltà d'integrazione sia dal profilo lavorativo (non lavorava più da anni) che economico, aveva dei debiti e non pagava i premi assicurativi da 5 anni, che un suo rientro in patria, dove aveva vissuto per 35 anni prima di venire in Svizzera e di cui parlava la lingua risultava pertanto esigibile e, per quanto riguarda gli inconvenienti ivi legati, si trattava di disagi ai quali erano confrontati la maggior parte degli stranieri costretti a tornare nel proprio paese d'origine dopo un lungo soggiorno all'estero.

Ora, benché il ricorrente esprima tutto il suo disaccordo con la revoca della propria autorizzazione di soggiorno, egli si limita però a rilevare che vive in Svizzera da quasi 10 anni, che anche se è senza lavoro e non dispone di sufficienti mezzi finanziari, non ha comunque mai beneficiato dell'aiuto sociale, che non rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica, le istituzioni o la finanza svizzera, che ha l'impressione di essere trattato come un criminale, che convive con la sua compagna dal 2009 e che il suo allontanamento non rispetta il loro diritto di vivere in coppia, che sono anche disposti a sposarsi, che una sua reintegrazione in Francia, dove non ha né famiglia né beni risulterebbe problematica, che il fatto che non lavora è dovuto alle difficoltà del mercato professionale e che continua a cercare attivamente un impiego. Il suo allegato ricorso non contiene invece precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. E ancora meno spiega in che cosa e perché la circostanziata e dettagliata argomentazione del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza impugnata pag. 7 a 10 per quanto concerne la qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC; pag. 10 in fine a 14 sulla questione dei mezzi finanziari sufficienti; pag. 16 a 18 in merito al principio della proporzionalità) disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

E. 4

Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 5.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 5.2

Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio. Visto la manifesta inammissibilità dell'impugnativa, la domanda va respinta. Nel fissare le spese giudiziarie che gli vengono addossate, siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria. Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.